

Monte ore elemento invariabile dell'offerta?

Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2020

sentenza 9 ottobre 2020* (sulla legittimità o meno dell'aggiudicazione di una gara ad una ditta che, in sede di giustificazioni, ha quantificato il monte ore in misura inferiore rispetto a quella indicata nella *lex specialis*).

TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. II - sentenza 9 ottobre 2020 n. 2028 - Pres. Di Paola, Est. Russo - Bsf S.r.l. (Avv. Frazzetta) c. Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo (Avv.ra Stato) e CPS s.r.l. (Avv. Tomarchio) e Servizi Integrati s.r.l. (n.c.) - (accoglie).

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Ad una ditta che in sede di giustificazioni relative alla valutazione sulla congruità dell'offerta ha quantificato un monte ore in misura inferiore rispetto a quella indicata nella *lex specialis* - Ove la commissione di gara non abbia rilevato tale circostanza - Illegittimità per difetto e/o carenza di istruttoria e per illogicità - Riferimento all'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

E' illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto di servizi nel caso in cui la ditta risultata vittoriosa, in sede di giustificazioni richieste dalla P.A. appaltante, relative alla valutazione sulla congruità dell'offerta, ha quantificato il monte ore in misura inferiore rispetto a quella indicata nella *lex specialis*. In tal caso, infatti, l'aggiudicazione deve ritenersi disposta in violazione dell'art. 97 [d.lgs. 50/2016](#), nonché viziata da difetto e/o carenza di istruttoria, e da illogicità; e ciò sul rilievo che, anche ove si volesse ammettere che il monte ore non costituisca un elemento invariabile in sede di offerta, è evidente che l'amministrazione, comunque, non potrebbe astenersi dall'esigere plausibili chiarimenti sulle modalità di una diversa organizzazione del servizio tali da consentire, comunque, in un minor numero di ore, il conseguimento del risultato dovuto dall'esecutore (quali, ad esempio, l'utilizzo di particolari mezzi o macchinari) (1).

(1) Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna, che è chiarissimo indice dell'insufficienza dell'istruttoria condotta la circostanza che la commissione non abbia neppure rilevato che il monte ore, nelle giustificazioni, era stato quantificato in una misura (47.060 ore) inferiore rispetto a quella indicata nel capitolato, pari a 51.334 ore totali.

Ed invero, anche ove si volesse ammettere che il monte ore non costituisca un elemento invariabile in sede di offerta, è evidente che l'amministrazione, comunque, non potrebbe astenersi dall'esigere plausibili chiarimenti sulle modalità di una diversa organizzazione del servizio tali da consentire, comunque, in un minor numero di ore, il conseguimento del risultato dovuto dall'esecutore (quali, ad esempio, l'utilizzo di particolari mezzi o macchinari).

La totale mancanza di un'istruttoria sul punto è sufficiente a ritenere viziata la valutazione di congruità dell'offerta oggetto del presente giudizio.

Pubblicato il 09/10/2020

02028/2020 REG.PROV.COLL.

00083/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bsf S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Frazzetta,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via
Valerio Villareale, 6;

nei confronti

CPS s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Grazia
Tomarchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizi Integrati s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

quanto al ricorso introduttivo:

- del diniego (parziale) frapposto dalla Stazione appaltante in ordine all'istanza di accesso agli atti formulata dalla
BSF s.r.l., nonché della decisione della Stazione appaltante di consentire il chiesto accesso limitatamente ad una
parte della documentazione richiesta: in particolare, del diniego di accesso all'offerta tecnica del RTI
aggiudicatario ed ai giustificativi dell'offerta economica dallo stesso presentati,

e per l'accertamento

del diritto della BSF s.r.l. ad accedere alla suddetta documentazione con conseguente condanna della Stazione
appaltante ad esibire la chiesta documentazione;

ed ancora,

con espressa riserva di proporre motivi nuovi e/o aggiunti,

- del Decreto del Direttore generale dell'ARPA n.603 del 2 dicembre 2019, comunicato a mezzo PEC il 5 dicembre
2019, con cui sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei Servizi integrati gestionali ed operativi,
Servizio di pulizia ed igiene ambientale, Servizio lavaggio vetreria, da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio
e ad uso laboratorio, nonché nelle aree esterne di pertinenza, in uso a qualsiasi titolo ad ARPA Sicilia (CIG
7897306712) ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore del RTI Consorzio Pulinissa Sicilia – Servizi Integrati
s.r.l.;

- in quanto occorra, dei pareri favorevoli all'aggiudicazione espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore

Tecnico dell'ARPA;

- di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, sia nella parte in cui è stato ammesso il RTI Consorzio Pulinissa Sicilia – Servizi Integrati s.r.l., sia nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche ed economiche (punteggi che pure si impugnano), sia, quindi, nella parte in cui è stata stilata la graduatoria che ha visto collocarsi al 1° posto il suddetto RTI;

- della proposta di aggiudicazione, nonché della graduatoria, provvisoria e definitiva;

- del procedimento di verifica di anomalia, comprese le richieste di giustificativi formulate dalla Stazione appaltante, e, quindi, del giudizio finale di congruità dell'offerta presentata dal RTI aggiudicatario;

- della verifica dei requisiti, generali e speciali, del RTI aggiudicatario;

- ove intervenuta, della dichiarazione di efficacia della disposta aggiudicazione;

- in genere, di tutti gli altri atti annessi e/o connessi e/o presupposti e/o consequenziali;

nonché

per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto e, nell'ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulato il contratto di appalto,

per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a. e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora espressamente si esplicita;

nonché, ancora,

per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio da parte del RTI controinteressato) venisse affidata solo una parte del servizio, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.ee.oo., si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, ed in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore, nonché – ove si ritenesse di essere in presenza di debito di valuta – maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, c.c.;

quanto ai motivi aggiunti:

- del Decreto del Direttore generale dell'ARPA n.603 del 2 dicembre 2019, con cui sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei Servizi integrati gestionali ed operativi, Servizio di pulizia ed igiene ambientale, Servizio lavaggio vetreria, da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio e ad uso laboratorio, nonché nelle aree esterne di pertinenza, in uso a qualsiasi titolo ad ARPA Sicilia (CIG 7897306712) ed è stata disposta l'aggiudicazione in favore del RTI Consorzio Pulinissa Sicilia – Servizi Integrati s.r.l.;

- in quanto occorra, dei pareri favorevoli all'aggiudicazione espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico dell'ARPA;

- di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, sia nella parte in cui è stato ammesso il RTI Consorzio Pulinissa Sicilia – Servizi Integrati s.r.l., sia nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche ed economiche;

- della proposta di aggiudicazione nonché della graduatoria, provvisoria e definitiva;

- del procedimento di verifica di anomalia, comprese le richieste di giustificativi formulate dalla Stazione appaltante, e, quindi, del giudizio finale di congruità dell'offerta presentata dal RTI aggiudicatario e dei relativi atti endoprocedimentali;
- della verifica dei requisiti, generali e speciali, del RTI aggiudicatario;
- ove intervenuta, della dichiarazione di efficacia della disposta aggiudicazione;
- in genere, di tutti gli altri atti annessi e/o connessi e/o presupposti e/o consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana – A.R.P.A. Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo e di Cps s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, BSF s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.

Ha premesso che:

- l'ARPA Sicilia – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha indetto una procedura aperta per l'affidamento, per una durata di 24 mesi, dei servizi integrati gestionali ed operativi, del servizio di pulizia ed igiene ambientale e del servizio lavaggio vetreria, da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio e ad uso laboratorio, nonché nelle aree esterne di pertinenza, in uso a qualsiasi titolo ad ARPA Sicilia, con un importo complessivo a base d'asta di € 1.256.905,94 (di cui € 1.254.005,94, soggetti a ribasso, ed € 2.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla gara hanno partecipato sia la ricorrente BSF s.r.l. sia il RTI controinteressato, composto dal Consorzio Pulinissa Sicilia (capogruppo) e dalla Servizi Integrati s.r.l. (mandante);
- espletato l'esame della documentazione amministrativa, la commissione incaricata ha proceduto, in seduta riservata, all'esame delle offerte tecniche dei concorrenti ed all'attribuzione dei relativi punteggi;
- all'esito della valutazione di tali offerte, la BSF s.r.l. ha ottenuto 62,463 punti e il raggruppamento aggiudicatario 61,275 punti;
- aperte le buste contenenti le offerte economiche, la commissione ha attribuito alla società ricorrente, che ha offerto un ribasso percentuale del 29,69%, punti 26,294 ed al raggruppamento controinteressato, che ha offerto un ribasso del 35,921%, punti 31,812;
- la graduatoria ha dunque visto collocarsi il RTI Consorzio Pulinissa Sicilia – Servizi Integrati s.r.l. al primo posto, con il punteggio complessivo di 93,087 punti ed al secondo posto la BSF s.r.l., con 88,757 punti;
- essendo risultata anomala l'offerta del raggruppamento aggiudicatario, la stazione appaltante ha assegnato un

termine per la produzione delle relative giustificazioni, ai sensi dell'art. 97 co. 5 d.lgs. 50/2016;

- esaminata la produzione offerta dal raggruppamento controinteressato, la commissione di gara ha quindi ritenuto congrua l'offerta dallo stesso presentata, confermando la proposta di aggiudicazione;

- quindi, verificata la sussistenza dei requisiti, generali e speciali, in capo ai componenti del detto raggruppamento, con decreto n. 603 del 2 dicembre 2019, il Direttore Generale dell'ARPA ha approvato gli atti di gara ed ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'ATI Consorzio Pulinissa Sicilia – Servizi Integrati s.r.l.;

- ricevuta la comunicazione relativa all'intervenuta aggiudicazione, la BSF s.r.l., classificatasi al secondo posto della graduatoria definitiva, il 6 dicembre 2019 ha inoltrato alla stazione appaltante una formale istanza di accesso agli atti, chiedendo di poter acquisire copia di tutti i verbali di gara, nonché della documentazione amministrativa, tecnica ed economica e dei successivi documenti giustificativi dell'offerta, presentati dal raggruppamento aggiudicatario, precisando che l'istanza era finalizzata a garantire la propria difesa nel giudizio che avrebbe proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione;

- in riscontro a tale istanza, l'ARPA ha inoltrato alla società ricorrente i verbali di gara e la sola documentazione amministrativa ed economica prodotta dal raggruppamento aggiudicatario, non consentendo l'accesso all'offerta tecnica ed ai giustificativi.

La BSF s.r.l., premesse tali circostanze, ha dedotto l'illegittimità del giudizio sulla congruità dell'offerta dell'aggiudicatario, rilevando che l'indicato costo biennale della manodopera (€ 634.830,40), diviso per il monte ore minimo richiesto dal capitolato per i tre servizi principali (pulizia e igiene ambientale, lavaggio vetreria e reception), pari a 51.334 ore, risulta di appena € 12,36 l'ora (€ 634.830,40 /51.334 ore = €/h 12,36), di gran lunga inferiore rispetto al costo di un operaio di secondo livello previsto nella tabella ministeriale di riferimento, ossia € 15,53 l'ora.

La differenza (€ 3,17 euro), ad avviso di parte ricorrente, sarebbe così consistente da non potersi giustificare neanche invocando ipotetici benefici o la minore incidenza dei costi legati a fattori statistici (quali il minor tasso di assenteismo, ecc.). Peraltro, dovrebbe considerarsi che al monte ore richiesto per i suddetti tre servizi andrebbero aggiunte le ore di lavoro necessarie per l'espletamento anche degli altri servizi oggetto di appalto, ossia quelli di gestione informatizzata e di disinfestazione; inoltre, si dovrebbe tener conto del fatto che molti dipendenti della ditta uscente, che dovranno essere riassorbiti in ossequio alla cd. clausola sociale, sono di terzo livello.

Partendo da tali premesse, parte ricorrente ha ipotizzato che l'ATI controinteressata:

1. avesse offerto un monte orario inferiore a quello minimo inderogabile indicato nella *lex specialis* di gara;
2. ovvero avesse formulato l'offerta tenendo conto di un costo orario della manodopera notevolmente inferiore al costo orario previsto nelle tabelle ministeriali;
3. oppure, ancora, avesse sforato entrambi i suddetti minimi.

La ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento del decreto di approvazione degli atti di gara e degli atti presupposti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nel rapporto contrattuale ed il risarcimento per equivalente per l'ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di subentro; ha, inoltre, proposto istanza ai sensi dell'art. 116 c.p.a., al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione alla ostensione dei documenti richiesti.

Si è costituita, per resistere al ricorso, l'A.R.P.A. – Agenzia Regionale Protezione Ambiente.

Si è altresì costituita la società CPS s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda A.T.I. con la mandante Servizi Integrati s.r.l., rilevando l'inammissibilità delle censure sollevate in ricorso, atteso il carattere discrezionale delle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte; la società ha, poi, contestato la genericità delle censure mosse e, nel merito, ha puntualizzato che il costo medio annuo riportato nelle tabelle

ministeriali è riferito al personale *full time*, mentre l'aggiudicataria avrebbe indicato il costo annuo in ragione delle percentuali di personale *part-time* impiegato, come indicato negli atti di gara; inoltre, ha precisato di non aver tenuto conto, ai fini della quantificazione dei costi della manodopera, di ulteriori elementi che tali costi abbatterebbero ulteriormente (quali possibili assunzioni agevolate, ecc.) e che comunque varrebbero a dimostrare la congruità dell'offerta presentata; infine, ha asserito che il monte ore indicato nel capitolato sarebbe meramente indicativo. Quanto all'accesso, ha sostenuto che i documenti esibiti dalla stazione appaltante sarebbero sufficienti a garantire il diritto di difesa.

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2020, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata, al fine di consentire alla difesa erariale la produzione in giudizio della documentazione richiesta dalla ricorrente.

Tuttavia, non avendo, la difesa dell'amministrazione resistente, provveduto a tale produzione, questo Tribunale, con ordinanza istruttoria n. 338 dell'11 febbraio 2020, ha disposto l'acquisizione agli atti del giudizio, a cura dell'ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Palermo, di copia integrale (non oscurata) della documentazione tecnica presentata dal raggruppamento costituito dal Consorzio Pulinissa Sicilia e dalla società Servizi Integrati s.r.l., nonché delle successive giustificazioni ex art. 97, co. 4 d.lgs. 50/2016 prodotte dal medesimo raggruppamento, della documentazione relativa all'applicazione della clausola sociale di cui al disciplinare di gara, da cui risultassero il numero di lavoratori che dovranno essere assunti ed il relativo livello retributivo, nonché della tabella ministeriale e degli eventuali altri documenti utilizzati dalla stazione appaltante ai fini della determinazione del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, co. 16, penultimo periodo d.lgs. 50/2016.

In data 24 febbraio 2020, la stazione appaltante ha provveduto al disposto incumbente istruttorio; successivamente, CPS s.r.l. ha prodotto in giudizio una relazione tecnica asseverata, volta a dimostrare la congruità dell'offerta economica dell'ATI controinteressata (cfr. produzione del 23 marzo 2020).

Questo Tribunale, con ordinanza n. 821 del 28 aprile 2020, ha disposto una verifica sulla congruità dell'offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario, tenuto conto delle censure formulate in ricorso e delle giustificazioni rese in sede di gara dal detto raggruppamento, affidando l'incarico al Dirigente responsabile della Direzione centrale acquisti e appalti dell'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo istituto.

La società ricorrente, con ricorso depositato in data 4 maggio 2020, ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti precedentemente impugnati con ricorso introduttivo, precisando le censure già mosse, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dall'amministrazione e della relazione tecnica di parte controinteressata.

In data 4 agosto 2020, l'organismo verificatore ha depositato la disposta relazione, rassegnando le conclusioni che possono così sintetizzarsi:

il giudizio di anomalia sembrerebbe viziato, poiché reso senza tener conto che i costi della manodopera sono stati quantificati, nelle giustificazioni, facendo riferimento ad un monte ore inferiore rispetto a quello indicato nella *lex specialis* di gara e non avendo la stazione appaltante richiesto chiarimenti in merito;

in corso di causa, il raggruppamento aggiudicatario, con la menzionata relazione tecnica asseverata, ha modificato in aumento i costi della manodopera indicati nei giustificativi, con erosione dell'importo relativo alla voce "*Oneri generali e Spese di Gestione*", quantificato inizialmente in € 90.000,00 e quindi ridotto a € 13.629,94.

In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive istanze; quindi, previo avviso ex art. 60 c.p.a., alla camera di consiglio del 24 settembre 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 97 d.lgs. 50/2016, in presenza di un'offerta risultata anomala, la stazione appaltante deve richiedere, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed è tenuta ad escludere l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di

prezzi o di costi proposti.

Nel caso in esame, l'ATI controinteressata ha giustificato il costo della manodopera affermando che avrebbe impiegato personale inquadrato al secondo livello del CCNL cd. Multiservizi, che avrebbe garantito continuità lavorativa a tutto il personale già impiegato e provvedendo, in un'apposita tabella, alla quantificazione del costo del personale tenuto conto delle percentuali di lavoratori *part-time* indicate negli atti di gara, con un monte ore preventivato pari, nel biennio, a 47.060 ore (punto 1.1. delle giustificazioni). Al successivo punto 1.2 della nota di chiarimenti, l'operatore economico ha precisato di non aver tenuto conto, nella stima del costo del personale, di altri elementi "a riserva", che avrebbero potuto abbattere ulteriormente tale voce di costo.

La stazione appaltante ha valutato tali, invero inconsistenti, giustifiche, limitandosi – per quel che concerne il costo della manodopera – a compiere una sintesi dei dati riportati nel prospetto di cui alla pag. 4 delle giustificazioni (ma omettendo di menzionare la quantificazione del monte ore, pari, come detto, a n. 47.060) e precisando di non potere prendere in considerazione i dati di cui al punto 1.2 dei chiarimenti (e ciò, presumibilmente, perché si tratta di riduzioni di costo di cui non l'ATI ha precisato di non aver tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta); in conclusione, ha ritenuto il costo totale della manodopera, pari ad € 634.839,40, "coerente al totale dell'offerta proposta".

Orbene, la valutazione resa dalla stazione appaltante – come appena sintetizzata - risulta palesemente carente ed illogica, con conseguente ammissibilità delle censure mosse da parte ricorrente e del presente vaglio giurisdizionale.

In primo luogo, infatti, è chiarissimo indice dell'insufficienza dell'istruttoria condotta la circostanza che la commissione non abbia neppure rilevato che il monte ore, nelle giustificazioni, era stato quantificato in una misura (47.060 ore) inferiore rispetto a quella indicata nel capitolato, pari a 51.334 ore totali.

Ed invero, anche ove si volesse ammettere che il monte ore non costituisca un elemento invariabile in sede di offerta, è evidente che l'amministrazione, comunque, non potrebbe astenersi dall'esigere plausibili chiarimenti sulle modalità di una diversa organizzazione del servizio tali da consentire, comunque, in un minor numero di ore, il conseguimento del risultato dovuto dall'esecutore (quali, ad esempio, l'utilizzo di particolari mezzi o macchinari).

La totale mancanza di un'istruttoria sul punto è sufficiente a ritenere viziata la valutazione di congruità dell'offerta oggetto del presente giudizio.

Vale appena il caso di rilevare come la rimodulazione dell'offerta proposta in sede di giudizio (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata il 23 marzo 2020), con aumento dei costi della manodopera e corrispondente riduzione della voce di costo relativa a "Oneri generali e Spese di Gestione", è inammissibile, in quanto estranea alla procedura di gara.

A quanto detto, vanno aggiunti i seguenti ulteriori elementi che depongono nel senso della illegittimità per difetto di istruttoria del giudizio espresso dalla commissione.

Nell'offerta tecnica (cfr. pagg. 34 e 35), il raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato che avrebbe utilizzato anche personale di terzo e di quarto livello; nella *Tabella 1 – Determinazione Costo della Manodopera* inserita nelle giustificazioni, tuttavia, il costo del personale è calcolato considerando unicamente la retribuzione relativa ai lavoratori di secondo livello;

L'organismo verificatore ha rilevato che nell'offerta tecnica è previsto l'impiego di una lunga serie di figure professionali (responsabile qualità e ambiente, responsabile generale del servizio, responsabile del sistema informativo, addetto ai controlli, ecc.) che non trovano alcuna corrispondenza nell'indicazione dei costi della manodopera (cfr. lett. c. della relazione di verifica); di tali incongruenze la stazione appaltante sembra non essersi neppure avveduta;

L'elemento relativo all'utilizzo di personale *part time*, in tesi volto a giustificare il basso costo della manodopera, ma in sé privo di alcuna efficacia argomentativa, è stato riportato dalla stazione appaltante senza alcuna indicazione

delle ragioni per le quali l'impiego di personale assunto a tempo parziale consentirebbe un risparmio dei costi;

Il costo orario medio indicato dall'aggiudicataria nella relazione depositata in corso di causa (ove il costo della manodopera è stato individuato nell'importo di € 661.056,84, maggiore di quello indicato in sede di gara, pari ad € 634.839,40) è pari ad € 12,88; tale importo, notevolmente inferiore rispetto al costo medio orario indicato nella tabella ministeriale di riferimento (€ 15,53), non è stato adeguatamente giustificato nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia, nel corso del quale non è stata neppure presa in considerazione l'appena indicata, rilevante differenza.

Per quanto detto, il ricorso merita accoglimento, con la precisazione che va dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse (stante l'intervenuta produzione in giudizio dei documenti oggetto della domanda) la domanda proposta da parte ricorrente ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

Quanto alle domande tese ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ed il subentro della ricorrente, poiché non è stato fornito alcun elemento utile alla valutazione di cui all'art. 122 c.p.a. e stante, soprattutto, il fatto che non è stata neppure riferita l'intervenuta stipula del contratto, le dette istanze, formulate solo per l'eventualità che il contratto fosse stato stipulato, non meritano accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; dichiara improcedibile l'istanza ex art. 116 c.p.a.

Condanna l'amministrazione resistente e il raggruppamento controinteressato, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO